



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 244/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ GIGLIO GROUP S.P.A.
(FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
NAZIONALE “IBOX65-LCN 65”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 5-BIS,
COMMA 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 16/18/DCA - PROC. N. 2711/VF)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 ottobre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota prot. n. 70862/2018 del 5 giugno 2018, pervenuta in pari data all’Autorità (prot. n. 44989), il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza – in merito alla richiesta avanzata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi con nota prot. n. 25818 del 28 marzo 2018 a seguito della segnalazione di un utente – ha inviato, tra l’altro, le risultanze degli accertamenti svolti nei confronti della società Giglio Group S.p.A. con sede legale in Milano, piazza Generale Armando Diaz n. 6, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale “*Ibox65 - LCN 65*” in merito alla trasmissione di televendite nel periodo compreso tra il 17 ed il 21 marzo 2018, consegnando altresì la registrazione della programmazione sottoposta a controllo.

Dagli atti inviati dalla Guardia di Finanza e dalla visione del contenuto della *pen drive* recante la registrazione delle trasmissioni mandate in onda da “*Ibox65 - LCN 65*” è emerso che:

- in data 17 marzo 2018, dalle 6:59 alle 7:59; dalle 14:29 alle 14:59; dalle 19:29 alle 19:59;
- in data 18 marzo 2018, dalle 7:01 alle 8:01; dalle 14:31 alle 14:59; dalle 18:30 alle 20:01;
- in data 19 marzo 2018 dalle 7:02 alle 8:02; dalle 14:29 alle 14:59; dalle 19:29 alle 19:59;
- in data 20 marzo 2018 dalle 7:00 alle 8:08; dalle 14:31 alle 15:01; dalle 19:31 alle 19:59;

il servizio di media presenta la trasmissione di televendita di un depuratore di acqua domestico denominato “*Soluzione acqua*”, offerto gratuitamente dietro pagamento però dei costi annuali di assistenza e manutenzione, senza mai comunicare o visualizzare in video l’ammontare di tali importi;

- in data 21 marzo 2018 dalle 14:31 alle 14:52; dalle 16:11 alle 16:32; dalle 17:50 alle 18:11; dalle 19:30 alle 19:51;

viene trasmessa la trasmissione di televendita dei “*Materassi Lamantin*” nel corso della quale viene prospettata la possibilità di acquisto rateale, senza però mai comunicare il prezzo di tali prodotti e le condizioni finali di acquisto;

- in data 21 marzo 2018 dalle 15:17 alle 15:40; dalle 16:57 alle 17:19; dalle 18:36 alle 18:59;

viene trasmessa la trasmissione di televendita “*Condizionatori Ariel*” nel corso della quale, oltre alla descrizione dei prodotti ed all’offerta di due climatizzatori al prezzo di uno con garanzia ed assistenza per 5 anni, installazione gratuita, modulo wi-fi di gestione e 2.000 KW di energia elettrica gratuiti e la possibilità di acquisto rateizzato, non viene mai comunicato il prezzo finale dei prodotti presentati.

La Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato, con atto CONT. 16/18/DCA del 5 luglio 2018, alla società Giglio Group S.p.A. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-bis, comma 3, del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite* di cui alla delibera n. 538/01/CSP per aver mandato in onda, in data 17, 18, 19, 20 e 21 marzo 2018 trasmissioni di televendita relative ai prodotti “*Soluzione acqua*”, “*Materassi Lamantin*” e “*Condizionatori Ariel*”, con offerte incomplete in quanto prive dell’indicazione del prezzo da corrispondere per l’acquisto dei beni presentati.

2. Deduzioni della società

La società Giglio Group S.p.A., a seguito della notifica dell’atto di contestazione, con nota prot. n. 69756 del 2 agosto 2018, ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione rappresentando quanto segue:

- le televendite dei prodotti “*Materassi Lamantin*” e “*Condizionatori Ariel*”, non violano la normativa vigente in quanto contengono le informazioni sulle condizioni di acquisto per il consumatore, fornite attraverso lo scorrimento (*crawl*) di una striscia in sovrimpressione ove sono indicati il prezzo base, l’importo delle rate da corrispondere, gli interessi applicati, le spese di installazione, il tempo di validità dell’offerta ecc.;

- per quanto riguarda il depuratore d’acqua domestico denominato “*Soluzione acqua*”, non vengono indicate le informazioni relative al prezzo di vendita in quanto quest’ultimo può essere determinato solo dopo aver valutato i lavori di installazione del prodotto, previo sopralluogo gratuito a cura di un tecnico dell’azienda venditrice.

Nel corso dell’audizione, tenutasi in data 18 settembre 2018, la società Giglio Group S.p.A., ha ribadito quanto asserito nella memoria difensiva del 2 agosto 2018 ed ha richiesto di poter effettuare la visione congiunta delle registrazioni, versate in atti, della programmazione oggetto di contestazione, per individuare, a seguito di attento esame e fermo immagine, la presenza del prezzo dei prodotti “*Materassi Lamantin*” e “*Condizionatori Ariel*”, nella scritta a scorrimento che appare in sovrimpressione nel corso delle televendite. La Società si è inoltre impegnata ad effettuare un controllo più accurato nella presentazione delle caratteristiche dei prodotti proposti mediante televendite.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria e dell'attenta visione dei programmi oggetto di contestazione, si ritiene di non poter accogliere le giustificazioni fornite dalla società Giglio Group S.p.A. per i seguenti motivi:

- riguardo alle televendite dei prodotti “*Materassi Lamantin*” e “*Condizionatori Ariel*” l'offerta presentata non risulta essere, come richiesto dal *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*, chiara, accurata e completa quanto all'indicazione del prezzo dei prodotti, in quanto, come accertato nel corso dell'audizione, quest'ultimo viene riportato in un *crowl* in sovrimpressionazione che, a causa della velocità di scorrimento e della dimensione ridotta dei caratteri con cui vengono riportate le condizioni di vendita al pubblico, risulta visibile unicamente attraverso la tecnica del “*fermo immagine*” e, pertanto, non percepibile dal telespettatore nel corso della trasmissione;

- in relazione alla televendita del prodotto “*Soluzione acqua*”, la circostanza per la quale la mancata indicazione del prezzo di vendita sia dovuta al fatto che quest'ultimo può essere determinato solo dopo aver valutato i lavori di installazione, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore, con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sul fornitore del servizio media audiovisivo, l'obbligo di presentare, nelle trasmissioni di televendita, un'offerta chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi, ivi compresa l'indicazione del prezzo.

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. CONT.16/18/DCA riguardo alla violazione, da parte del servizio media audiovisivo “*Ibox65 - LCN 65*”, delle disposizioni contenute nell'art. 5bis, comma 3, del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite* di cui alla delibera n. 538/01/CSP, e di irrogare la sanzione in applicazione della delibera n. 265/15/CONS, secondo il principio del cumulo giuridico, considerata l'univocità della condotta, seppur ripetuta in un preciso arco temporale, consistente nella diffusione di televendite in data 17, 18, 19, 20 e 21 marzo 2018 relative ai prodotti “*Materassi Lamantin*”, “*Condizionatori Ariel*” e “*Soluzione acqua*” con offerte incomplete;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Giglio Group S.p.A. deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione

delle disposizioni normative in materia di trasmissione di televendite che sono stati riscontrati per più giorni nel periodo di programmazione sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La Società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Giglio Group S.p.A, che presenta per l'anno 2017 una perdita d'esercizio, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito determinata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che ai sensi dell'allegato A) alla delibera n. 265/15/CONS *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e (...) sia violata più volte la medesima norma, può trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (articolo della legge 24 novembre 1981, n. 689) da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa soprattutto la plurioffensività della condotta e il suo protrarsi nel tempo)”*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP nella misura del minimo edittale previsto, per la singola violazione, pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico, e quindi pari ad euro 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00);

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Giglio Group S.p.A, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale “*Ibox65-LCN 65*” con sede legale in Milano, piazza Generale Armando Diaz n. 6, di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5bis, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 244/18/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 244/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi